



Ordinanza 20 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	56 900.–
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9 500.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9400 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 409 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 818 franchi all'anno.

1 RS 831.10
2 RS 831.20
3 RS 834.1

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1185 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del

$$\frac{1185-1175}{1175} = 0,9 \text{ per cento.}$$

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2019.

³ Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 215,5 punti dell'indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 191,0 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 198,8 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 240,0 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2410 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 66 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente a 132 franchi.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 245 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16^f capoverso 1 LIPG ammonta a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

Il nuovo importo dell'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 19 del 21 settembre 2018⁴ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

² L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Commento dell'ordinanza 20 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Titolo e ingresso

Il titolo dell'ordinanza 20 corrisponde a quello delle precedenti ordinanze dello stesso genere (cfr. l'ordinanza 19 del 21 settembre 2018 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG; RS 831.108; RU 2018 3527).

Nell'ingresso sono elencate le disposizioni legali che autorizzano il Consiglio federale ad adeguare i valori fissati nelle leggi in funzione dell'evoluzione economica. Tale adeguamento non comporta tuttavia una modifica delle leggi stesse, che continuano a menzionare l'importo fissato inizialmente dal legislatore. Il nuovo valore viene segnalato mediante una nota.

Art. 1

(Tavola scalare dei contributi)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} LAVS i limiti della tavola scalare di cui all'articolo 8 LAVS e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10 della medesima legge. Il Governo si è avvalso di questa competenza per l'ultima volta il 21 settembre 2018 adottando l'ordinanza 19 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. In seguito a questo adeguamento, il limite inferiore della tavola scalare dei contributi è passato da 9400 a 9500 franchi e il limite superiore da 56 400 a 56 900 franchi.

In occasione della votazione finale del 28 settembre 2018, le Camere federali hanno adottato la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), che prevede in particolare un aumento generalizzato del tasso di contribuzione nell'AVS di 0,3 punti percentuali. La RFFA si prefigge di adeguare il tasso di contribuzione di cui all'articolo 8 LAVS facendolo passare dal 7,8 all'8,1 per cento, rispettivamente dal 4,2 al 4,35 per cento. Per contro, il Parlamento non ha voluto modificare i limiti inferiore e superiore della tavola scalare dei contributi. In occasione dell'adozione del testo della RFFA in votazione finale, in seguito a un'omissione involontaria i valori summenzionati sono stati fissati senza tenere conto della decisione del Consiglio federale del 21 settembre 2018. Pertanto, i valori contenuti nella RFFA corrispondono a quelli della LAVS nel suo tenore del 1° gennaio 2018 invece che a quelli fissati per il 1° gennaio 2019.

Di conseguenza, per rimediare a questa svista, nel presente articolo vanno ripresi i limiti inferiore e superiore della tavola scalare dei contributi che il Governo aveva stabilito il 21 settembre 2018.

Art. 2

(Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa)

Per lo stesso motivo esposto nel commento all'articolo 1, nel capoverso 1 del presente articolo va ripreso il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS che il Consiglio federale aveva stabilito mediante decisione il 21 settembre 2018, ovvero 9400 franchi, invece di 9300.

Al fine di tener conto sia dell'aumento del tasso di contribuzione dovuto alla RFFA che dell'aumento dei contributi minimi derivante dalla decisione del Consiglio federale del 21 settembre 2018, nel

capoverso 2 il contributo minimo AVS passerà quindi da 395 a 409 franchi nell'assicurazione obbligatoria e da 790 a 818 franchi nell'assicurazione facoltativa.

Art. 3–9

In seguito all'accettazione della RFFA in votazione popolare, l'ordinanza 19 è abrogata e sostituita con l'ordinanza 20. Tuttavia, il tenore degli articoli 3–9 resterà invariato.

Art. 10

(Abrogazione di un altro atto normativo)

L'ordinanza 20 sostituisce l'ordinanza 19. Le prestazioni e i contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo atto normativo vanno calcolati secondo le disposizioni dell'ordinanza 19, anche se questa è stata nel frattempo abrogata.

Art. 11

(Entrata in vigore e scadenza)

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Per quanto concerne l'articolo 9, va prevista una durata di validità limitata fino al 31 dicembre 2020. Questa durata corrisponde a quella prevista nella modifica dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) adottata dal Consiglio federale il 21 settembre 2018 (RU 2018 3539).